



COMUNE DI MORI
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ORTI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 30 luglio 2018, divenuta esecutiva il 14 agosto 2018.

INDICE DEGLI ARTICOLI

ART. 1	Gli orti comunali	pag. 3
ART. 2	Assegnatari	pag. 3
ART. 3	Durata e modalità di assegnazione	pag. 3
ART. 4	Diritti e doveri degli assegnatari	pag. 4
ART. 5	Modalità di conduzione degli orti	pag. 4
ART. 6	Decoro degli orti	pag. 5
ART. 7	Attrezzatura	pag. 5
ART. 8	Referente	Pag. 5
ART. 9	Responsabilità	pag. 6
ART. 10	Sanzioni	pag. 6

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI

Art. 1 Gli orti comunali

1. Il Comune di Mori mette a disposizione dei cittadini che ne facciano richiesta degli appezzamenti di terreno da destinare alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori, con l'obiettivo di coinvolgere gli stessi richiedenti in attività occupazionali ed in momenti di socializzazione ed incontro.
2. I lotti di terreno destinati ad orti sono di proprietà del Comune di Mori.

Art. 2 Assegnatari

1. Gli orti comunali possono essere assegnati a persone residenti nel Comune di Mori che siano in una delle seguenti condizioni da dichiararsi a cura del richiedente :
 - a) disoccupazione;
 - b) essere ritirata/o dal lavoro, ovvero nella condizione di pensionamento;
 - c) non essere proprietario di terreni o fruire, a qualsiasi titolo, di un altro orto nel Comune di Mori.
2. Le richieste di orto comunale sono evase, sulla base degli orti a disposizione, in ordine cronologico di presentazione della richiesta.
3. Ogni nucleo familiare potrà essere beneficiario di un'unica assegnazione.

Art. 3 Durata e modalità di assegnazione

1. La durata dell'assegnazione degli orti è fissata in cinque anni, salvo rinunce anticipate o revoche disposte dall'amministrazione comunale.
2. Gli interessati potranno presentare domanda al Servizio alla Comunità del Comune di Mori, utilizzando l'apposito modulo a disposizione sul sito comunale www.comune.mori.tn.it dal quale dovrà risultare:

- il possesso di almeno uno dei due requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera a) e b),
 - il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c).
3. La richiesta di assegnazione presentata prima della scadenza, da persona già assegnataria, viene considerata valida dal giorno successivo alla scadenza dell'assegnazione, a prescindere dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Art. 4

Diritti e doveri degli assegnatari

1. Ogni assegnatario dovrà provvedere personalmente alla coltivazione dell'orto.
2. L'accesso agli orti è consentito esclusivamente nelle ore diurne e dovrà essere rispettata la fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 14,00, entro la quale non sono ammesse attività che rechino disturbo al riposo;
3. Gli assegnatari non possono cedere l'orto ad altre persone, né in affitto né in uso, e devono utilizzare i prodotti dell'orto esclusivamente per i bisogni della propria famiglia, con divieto di qualsiasi commercializzazione.
4. Nel caso di inabilità fisica temporanea dell'assegnatario, debitamente documentata, lo stesso potrà farsi aiutare nella coltivazione dell'orto da altre persone fino al termine dell'anno.
5. In caso di decesso dell'assegnatario o di inabilità permanente, un familiare ha diritto al subingresso nella conduzione dell'orto assegnato, fino alla fine dell'anno in corso. Alla scadenza dell'anno il lotto sarà riasssegnato secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3.
6. Qualora l'assegnatario intenda cessare l'utilizzo dell'orto assegnato, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale.

Art. 5

Modalità di conduzione degli orti:

1. A ciascun assegnatario l'Amministrazione comunale consegna una porzione di terreno ben delimitata, servita di acqua per l'irrigazione e di una porzione di rimessa per gli attrezzi. Gli assegnatari nella conduzione degli orti devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - non possono modificare l'area ortiva assegnata;
 - non possono costruire serre o strutture simili fisse che costituiscano ingombro o disturbo ai lotti circostanti;
 - non possono utilizzare diserbanti né antiparassitari pericolosi per sé e per gli altri;
 - devono utilizzare, per la lotta ai parassiti, solo prodotti compatibili con i disciplinari provinciali per la coltivazione biologica;
 - non possono introdurre o parcheggiare nell'orto mezzi di trasporto di qualsiasi genere se non per l'eventuale carico e scarico;
 - non possono piantare alberi d'alto o medio fusto;

- devono utilizzare l'acqua per irrigazione con le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
- 2. Nelle aree destinate ad orti è vietato l'accesso a tutti gli animali, anche ai cani tenuti a guinzaglio.

Art. 6

Decoro degli orti

1. Gli assegnatari devono mantenere l'orto e le zone limitrofe liberi da erbacce e da quant'altro deturpi e degradati l'ambiente e devono curare la manutenzione ordinaria della struttura per gli attrezzi.
2. Gli assegnatari, al termine della buona stagione, dovranno riporre nella struttura per gli attrezzi i pali usati per il sostegno delle piante e ogni altro materiale utilizzato per la copertura delle coltivazioni, opportunamente raccolti in fasci e ripiegati.
3. Gli assegnatari dovranno portare tutto il materiale organico (derivanti dagli sfalci, dagli scarti della produzione, dalle patate, ecc.) nei depositi per la produzione del compost in dotazione degli orti.
4. Alla fine di dicembre, ogni orto dovrà essere completamente pulito e pronto per l'eventuale riconsegna.

Art. 7

Attrezzatura

1. Tutti gli attrezzi ed il fabbisogno necessario per la conduzione e la produzione dell'area ortiva sono a carico dell'assegnatario.

Art. 8

Referente

1. Gli assegnatari degli orti sono convocati dal Servizio comunale competente, per la nomina di un loro rappresentante che avrà il compito di sorvegliare sull'osservanza delle norme del presente regolamento da parte degli assegnatari e di svolgere la funzione di referente per l'Amministrazione comunale, per ogni eventuale necessità. L'incarico ha la durata di due anni.

Art. 9

Responsabilità

1. Ciascun assegnatario, al momento della accettazione, solleva l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità, civile, penale e patrimoniale per danni a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell'orto assegnato.

Art. 10

Sanzioni

1. La concessione dell'orto potrà essere revocata dall'Amministrazione comunale, in caso di mancato rispetto dei doveri e delle norme previste nel presente regolamento.
2. La revoca sarà preceduta da contestazione scritta, con indicazione delle disposizioni violate ed assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. Il provvedimento di revoca, debitamente motivato, dovrà essere sottoposto al preventivo parere della Giunta comunale.



COMUNE DI MORI

(Prov. di Trento)

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 di data 30 luglio 2018, divenuta esecutiva il 14 agosto 2018.

Dalla residenza municipale, 4 ottobre 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

- dott. Luca Galante -